



D.M. 37/08

Direttive della CRA su attività di installazione impianti

Di seguito si comunicano le direttive approvate dalla scrivente CRA nella riunione del 1 ottobre 2008, aventi, così come previsto dall'art. 21, comma 1, punto 5) della Legge Regionale 31 dicembre 1987, n. 67 (BUR n. 76/1987), carattere vincolante per le CPA del Veneto. **Esse sostituiscono integralmente i precedenti orientamenti espressi dalla Commissione nella riunione del 26 giugno 2008.**

1) Attività già disciplinate dalla legge 46/90.

Il Decreto Ministeriale 37/2008 non prevede una norma transitoria; di conseguenza, è necessario salvaguardare i diritti quesiti sulla base del principio tempus regit actum che caratterizza la successione delle leggi nel tempo. Pertanto, tutte le imprese, in possesso dei requisiti professionali di cui alla Legge 46/90, che esercitavano attività di impiantistica al 27 marzo 2008 (data di entrata in vigore del nuovo regolamento), sono abilitate di diritto ai sensi del D.M. 37/2008 sulla base dell'iscrizione al registro imprese o all'albo delle imprese artigiane o, comunque, dell'attività effettivamente svolta: trattasi del cosiddetto principio dello "scivolamento".

In particolare, per le imprese già operanti all'entrata in vigore del decreto, in quanto abilitate ai sensi della L. 46/90, l'aggiornamento avverrà su presentazione di specifica denuncia contenente la richiesta di modifica della lettera e/o della voce relative all'attività effettivamente svolta. La denuncia di modifica presentata avrà valore di semplice "precisazione dell'attività esercitata a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 37/08". La richiesta di aggiornamento sconterà i soli diritti di segreteria, senza pagamento della tassa di concessione governativa.

2) Ampliamento della sfera di applicazione della disciplina a tutte le categorie di edifici e loro pertinenze esterne. Abilitazione delle imprese già operanti con attività industriale. Diversa classificazione degli impianti.

Rispetto a quanto previsto dalla L. 46/90, il D. M. 37/08 (Art. 1, comma 1, primo periodo) prevede l'ampliamento del campo di applicazione della disciplina a tutte le tipologie di impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla relativa destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.

Considerato che, come sottolineato in precedenza, nel testo del Decreto citato non è prevista una disciplina transitoria, con la presente, in conformità al generale principio del tempus regit actum, si stabilisce un criterio interpretativo uniforme mirato a riconoscere a tutte le imprese, regolarmente iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane alla data di entrata in vigore del D.M. 37/08 (27 marzo 2008), che abbiano già svolto l'attività, indipendentemente dalla durata di esercizio della stessa, nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti in precedenza esclusi dal campo di applicazione della Legge n. 46/90, il diritto di continuare a svolgerla. Per il principio succitato, tali imprese hanno diritto a conseguire il riconoscimento dell'abilitazione di cui all'articolo 3 del decreto per l'esercizio delle attività classificate ai sensi delle lettere e delle voci di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto medesimo, tenuto conto dello stato di iscrizione al Registro delle Imprese o

Commissione regionale per l'Artigianato

Corso del Popolo, 14 - 30172 Mestre-Venezia

Tel. 041/2795832 - Fax 041/2795894

e-mail: uff.cra@regione.veneto.it



giunta regionale

all'Albo provinciale delle Imprese Artigiane; ciò anche al fine di individuare il profilo professionale del responsabile tecnico da designare.

Opera, quindi, il riconoscimento d'ufficio, quale forma di "traslazione automatica" delle abilitazioni alle imprese, senza pretendere in via generale il possesso di appositi titoli di studio e/o requisiti professionali maturati con l'esperienza lavorativa.

Solo in casi straordinari, riconducibili alla residualità, laddove nello stato di iscrizione pregressa dell'impresa non sia del tutto palese l'oggetto dell'attività specifica svolta, le Commissioni Provinciali per l'Artigianato (CPA) avranno la facoltà di accertare, anche mediante la richiesta di documentazione all'impresa, in quale ramo di attività impiantistica sia stata effettivamente esercitata l'attività da parte dell'impresa interessata, al fine di determinare la giusta corrispondenza tra abilitazione da riconoscere e classificazione degli impianti secondo le varie lettere, nonché le eventuali voci, di cui all'art. 1, comma 2 del DM 37/08.

Esclusivamente in tali fattispecie, la documentazione minima da richiedere, costituita da fatture di lavori eseguiti e di materiale acquistato relative a lavori di impiantistica anteriori al 27/03/08, sarà la seguente:

- a) almeno n. 3 fatture relative all'acquisto di materiali ed altrettante all'installazione/modificazione di impianti, per ciascuna tipologia di impianto e ciascun anno di attività. Nel caso in cui l'inizio attività sia stato denunciato/dichiarato entro e non oltre il 27 marzo 2005, la documentazione richiesta dovrà coprire un periodo non inferiore a 3 anni;
- b) fatture emesse dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività, se successiva al 27 marzo 2005, sino ad un numero massimo di 3 fatture, per tipologia di impianto ed anno di attività, relative ai materiali acquistati ed ai lavori eseguiti, così come previsto alla precedente lettera a).

In relazione ad impianti di particolare complessità e dimensione, la documentazione minima potrà essere in quantità inferiore rispetto a quanto indicato alle lettere precedenti.

Si allega il modello "istanza" da utilizzare dalle Imprese già iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane alla data di entrata in vigore del DM 37/08, per richiedere il riconoscimento dell'abilitazione di cui all'art. 3 del Decreto e provvedere alla conseguente nomina del responsabile tecnico per le attività di installazione, ampliamento e di manutenzione non disciplinate dalla precedente normativa (L. 46/90), ma ora soggette al D.M. 37/08.

Di seguito si forniscono le indicazioni in merito alle tipologie di imprese che devono presentare l'"istanza" di cui sopra allegando l'eventuale versamento della Tassa Concessione Governativa, pari a € 168. Si evidenzia che quest'ultima è dovuta solo nel caso di rilascio, anche d'ufficio, di un'abilitazione di cui l'impresa non era precedentemente in possesso.

2a) Imprese impiantistica che prima del 27.3.2008 non erano disciplinate dalla L. 46/90.

I contenuti di questo punto non trovano applicazione nei confronti delle Imprese abilitate alla lettera a) della L. 46/90 che, per espressa previsione normativa, si applicava a tutti gli impianti elettrici, indipendentemente dalla destinazione d'uso degli edifici nei quali erano installati.

Commissione regionale per l'Artigianato
Corso del Popolo, 14 - 30172 Mestre-Venezia
Tel. 041/2795832 - Fax 041/2795894
e-mail: uff.cra@regione.veneto.it





2a.1) imprese che avevano denunciato solo all'AIA l'installazione di impianti su edifici non civili

A tali imprese, iscritte sino al giorno 26.03.08 (compreso), si applicherà il principio dello scivolamento. Ad esse, pertanto, saranno riconosciute le abilitazioni di cui al D.M. 37/08, senza richiedere il possesso di alcun requisito professionale. L'impresa, oltre alla "istanza" di cui sopra, dovrà presentare anche denuncia di modifica all'Albo delle Imprese Artigiane.

Colui che avesse denunciato l'attività in questione solo al Registro Imprese dovrà attendere la definizione delle procedure di aggiornamento da parte delle CCIAA.

La frase da riportare nella denuncia di modifica all'AIA, dovrà essere la seguente:

"A partire dal [...] è iniziata l'attività di installazione, manutenzione di impianti civili relativi a [riportando di seguito la/le classificazione/i degli impianti di cui all'art. 1 comma 2 del D.M. 37/08, con le eventuali limitazioni.]

Così facendo il titolare/rappresentante legale potrà specificare esattamente la propria attività e congiuntamente richiedere la regolarizzazione.

Si sottolinea che in questi casi la data di decorrenza della modifica coincide con la data della sua presentazione, anche se non è presentata la DIA.

Trattandosi inoltre di una attività aggiunta, sarà necessario richiedere all'impresa di stabilire l'attività prevalente.

Il riconoscimento non potrà operare per le imprese non più in attività al momento dell'entrata in vigore del D.M. 37/08.

2a.2) Impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere.

Va premesso che in questa fattispecie non rientrano i meri produttori della "macchina" intesa come porta, cancello o simili, ma solo coloro che ne provvedono all'installazione.

In questa fattispecie ricadono, quindi, le imprese con attività di impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere. A tal proposito si ribadisce ancora la validità di quanto contenuto in una circolare dell'ex M.I.C.A., ora Ministero dello Sviluppo economico, che specificava la tipologia delle attività ricadenti nella definizione generica di "automazione cancelli" e che qui, pur citando ancora la precedente norma di settore, si riporta:

- 1) attività ricadenti nell'ambito della lettera a) della L. 46/90:

si tratta dell'attività di ampliamento dell'impianto elettrico, per la parte a monte del quadretto di comando e controllo del cancello automatico, la predisposizione del punto di alimentazione elettrica presso il cancello, comprensiva degli accessori di comando e sicurezza. Tale attività dovrebbe essere iscritta genericamente all'Albo come "impianti elettrici ad uso civile e industriale".

- 2) attività escluse dalla L. 46/90:


si tratta dell'attività di "collegamento dell'apparecchiatura per l'automazione da un punto di alimentazione già predisposto da un soggetto abilitato. Questo tipo di attività dovrebbe essere descritto come "collegamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche per l'automazione di cancelli (o porte, barriere, etc.) da un punto di alimentazione già esistente".

Commissione regionale per l'Artigianato

Corso del Popolo, 14 - 30172 Mestre-Venezia

Tel. 041/2795832 - Fax 041/2795894

e-mail: uff.cra@regione.veneto.it





Di conseguenza:

- a) alle imprese che all'entrata in vigore del D.M. 37/08 svolgevano attività di automazione di porte e cancelli e barriere in edifici non civili si applica il citato principio dello scivolamento;
- b) per le imprese già abilitate per la lettera a) della L. 46/90, che abbiano o meno dichiarato l'esercizio dell'attività di automazione di porte, cancelli e barriere, non è necessaria alcuna operazione di regolarizzazione, rientrando di diritto nella lettera "a";
- c) in taluni casi le imprese che esercitano l'attività di automazione di porte, cancelli e barriere risultano abilitate per la lett b) della abrogata L. 46/90. In tali ipotesi, se l'impresa aveva dichiarato regolarmente l'attività svolta, dovrà presentare denuncia di modifica con istanza di abilitazione e versamento dei diritti di segreteria senza maggiorazione. A tale impresa sarà attribuita la lett. a) del D.M. 37/08 limitata all'automazione di porte, cancelli e barriere. Qualora l'impresa non abbia dichiarato l'attività svolta, unitamente a quanto sopra specificato, sarà tenuta a dimostrarne l'effettivo svolgimento tramite la produzione di documentazione probante. In entrambi i casi le imprese non sono tenute al pagamento della tassa di concessione governativa.

2a.3) Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche

In questa fattispecie ricadono:

- a) le imprese già in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera b) della L. 46/90 che, per effetto della nuova classificazione degli impianti attuata dal D.M. 37/08, hanno necessità di ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali relativi alla lettera a), limitatamente agli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche. Tali imprese saranno abilitate alla lettera a), limitata agli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche del D.M. 37/08, su presentazione di denuncia di modifica e pagamento dei diritti di segreteria senza maggiorazione, mentre non è dovuto il versamento della tassa di concessione governativa;
- b) le imprese che hanno operato per tale tipologia di impianti su edifici non civili che, per il principio dello scivolamento, avranno riconosciuta la lett. a) limitata alla voce impianti di protezione contro le scariche atmosferiche di cui al D.M. 37/08.

2a.4) Impianti di refrigerazione

Relativamente a tale tipologia d'impiantistica si riscontra l'esistenza di imprese che prima dell'entrata in vigore del D.M. 37/08 svolgevano questa attività e che ora devono richiedere il riconoscimento dei requisiti professionali.

Vale solo la pena ricordare che con il termine "impianti di refrigerazione" si deve intendere l'impiantistica "del freddo" che attua un processo mediante il quale la temperatura di un ambiente confinato viene abbassata al di sotto di quella "esterna" all'ambiente stesso (definizione espressa dal MSE con nota del 2/10/2008) come le celle frigorifere, la refrigerazione di serbatoi per la vinificazione, le piste di pattinaggio sul ghiaccio e simili, esclusa l'impiantistica riconducibile al concetto di climatizzazione e condizionamento dei luoghi di vita e di lavoro. A tali imprese sarà attribuita l'abilitazione di cui alla lettera c), limitata agli impianti di refrigerazione di qualsiasi natura e specie, del D.M. 37/08 senza pagamento della tassa di concessione governativa.

Commissione regionale per l'Artigianato
Corso del Popolo, 14 - 30172 Mestre-Venezia
Tel. 041/2795832 - Fax 041/2795894
e-mail: uff.cra@regione.veneto.it





Anche in questo caso, le CPA richiederanno all'impresa documentazione atta a comprovare l'installazione, l'ampliamento e/o la manutenzione straordinaria di detti impianti. Si ribadisce che alle imprese che esercitavano l'attività su edifici non civili sarà riconosciuta, attraverso il citato principio dello scivolamento, e previa presentazione di idonea documentazione probante la tipologia di interventi effettuati (su apparecchi o su impianti), la lettera c) del D.M. 37/08 limitata agli impianti di refrigerazione. Si richiama a tal proposito quanto previsto dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 16368 del 24/7/08.

2a.5) Impianti di condizionamento e climatizzazione

In primo luogo, si precisa che per impianto di condizionamento si deve intendere un impianto mediante il quale vengono modificati i parametri di temperatura, umidità relativa, velocità dell'aria, al fine di migliorare il benessere delle persone o di garantire condizioni adatte alla corretta operatività di apparecchiature o alla conservazione di opere d'arte e dei cibi. Per impianti di climatizzazione si intendono, invece, gli impianti che, in ogni periodo dell'anno e con qualsiasi condizione climatica esterna, consentono di mantenere in un ambiente confinato condizioni termoisometriche adeguate al suo impiego da parte dell'uomo (definizione espressa dal MSE con nota del 02/10/2008).

L'installazione degli impianti di climatizzazione, che comporti la collocazione e l'installazione in modo fisso di unità separate interne ed esterne, nonché di impianti di condizionamento, richiede l'abilitazione per la lettera c) del DM 37/08, con eventuale limitazione agli impianti di climatizzazione e/o condizionamento.

Resta inteso che l'impianto per l'alimentazione elettrica di quelli di condizionamento e di climatizzazione necessita dell'abilitazione di cui alla lettera a) del D.M. 37/08 almeno limitata agli impianti di distribuzione ed utilizzazione di energia elettrica. Le imprese, che prima dell'entrata in vigore del D.M. 37/08 operavano su sistemi di condizionamento e/o di climatizzazione mediante unità separate, devono oggi regolarizzarsi presentando denuncia di modifica con versamento dei diritti di segreteria senza maggiorazione, mentre non è dovuta la tassa di concessione governativa.

Viceversa, si ritiene che non siano soggetti alla disciplina di cui al D.M. 37/08 gli apparecchi che si presentano ad unità separate, anche se rese solidali dalla casa costruttrice tramite collegamenti per il fluido refrigerante o di tipo elettrico e/o elettronico di comando e controllo. Tali apparecchi sono commercializzati come pronti all'uso e non necessitano, pertanto, di installazione non potendosi per essi parlare, in senso tecnico, di impianto da installare, bensì di elettrodomestico da collegare.

2a.6) Impianti irrigazione giardini

Rispetto a quanto disposto dalla previgente Legge 46/90, l'articolo 1 del sopra citato DM 37/08 prevede l'ampliamento del campo di applicazione della disciplina a tutte le tipologie di impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla relativa destinazione d'uso, che siano collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze; vale a dire anche in spazi esterni, ma comunque destinati in modo strutturale a servizio dell'edificio. In tale contesto si inseriscono facilmente le installazioni per l'irrigazione dei giardini per le quali inevitabilmente sarà necessario il possesso dei requisiti di cui alla lettera d) limitata agli impianti idrici (escludendo quindi la parte sanitaria) del sopra menzionato Decreto. Questo nel momento in cui si tratti di installazione di impianto fisso, ad esempio interrato, con collegamento diretto con il contatore, punto di consegna dell'acqua. Nel caso in cui invece la connessione con l'impianto di irrigazione avvenga in un punto di collegamento già

Corso del Popolo, 14 - 30172 Mestre-Venezia
Tel. 041/2795832 - Fax 041/2795894
e-mail: uff.cra@regione.veneto.it



predisposto da chi ha posto in opera l'impianto idrico non si rientrerà nella definizione di cui al D.M. 37/08.

Il riconoscimento avverrà, in attuazione del principio dello scivolamento, previa presentazione di denuncia di modifica. A tali soggetti verrà riconosciuta la lett. d) "limitata agli impianti idrici" escludendo, pertanto, gli impianti sanitari di qualsiasi natura e specie del D.M. 37/08.

2a.7) Fumisti, spazzacamini

Premesso che con tali termini nel linguaggio comune oramai si intendono sia le imprese che svolgono attività di pulizia delle canne fumarie di impianti generalmente alimentati a residui vegetali, che quelle che installano generatori termici di medesima alimentazione, si individuano le seguenti due distinte fattispecie:

a) Fumisti:

intesi come soggetti installatori, anche mediante costruzione, di apparecchi generatori di calore o destinati alla cottura di cibi, alimentati da residui vegetali. A titolo di esempio: caminetti, termocaminetti, stufe, forni, stube.

Per l'esercizio di questa attività si deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera c) del D.M. 37/08 limitatamente agli impianti di riscaldamento comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali. Si precisa fin da subito che le imprese del settore edile **non rientrano** in questa casistica, in quanto la norma è da interpretare nel senso che questi impianti sono strettamente correlati (la lettera "c" usa il termine "comprese") all'installazione degli impianti di riscaldamento ecc.

Pertanto, laddove ci trovassimo nell'ipotesi di dover riconoscere i requisiti professionali ad un soggetto che già svolgeva l'attività di cui sopra prima dell'entrata in vigore del D.M. 37/08, tenendo presente che il riconoscimento non ha effetto retroattivo, bisognerà richiedere, con le modalità indicate al precedente punto 2), la documentazione da cui risulti l'installazione di tale tipologia di impianti, l'acquisto delle materie prime specifiche ed il tipo di attrezzatura e di strumentazione a disposizione.

b) "Spazzacamini propriamente detti":

l'attività di mera pulizia e manutenzione ordinaria della canna fumaria, compresa la video ispezione del camino, che non modifica gli elementi dell'impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, non è soggetta ad alcuna abilitazione. Viceversa, la progettazione e la costruzione di canne fumarie rientrano nella previsione della lett. c) del D.M. 37/08, laddove nel dettato normativo è espressamente richiamata la specificazione "comprese le opere di evacuazione dei fumi e dei prodotti della combustione".

ULTERIORI PRECISAZIONI SULL'APPLICAZIONE DEL D.M. 37/08.

3) Impianti fotovoltaici

Si precisa che il disposto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del D.M. 37/08 è riferito agli impianti di autoproduzione di energia fino a 20 Kw nominali, intendendo con tale definizione la tecnologia di "scambio sul posto" dell'energia prodotta compresi, quindi, gli impianti dell'edificio cui si riferisce l'autoproduzione.

Tale limite di 20 kw non deve essere inteso come un limite all'abilitazione, in quanto l'installazione di pannelli fotovoltaici è sempre subordinata al possesso dei requisiti

Commissione regionale per l'Artigianato

Corso del Popolo, 14 - 30172 Mestre-Venezia

tel. 041/2795832 - Fax 041/2795894

e-mail: uff.cra@regione.veneto.it



ber
Paut...

Bamb...

M...



abilitativi previsti dal D.M. 37/08 (precedentemente L. 46/90) indipendentemente dalla potenza.

In definitiva, tutte le imprese che svolgono attività di installazione di pannelli fotovoltaici rientrano sempre nella lettera a) del decreto, limitatamente ad impianti di produzione, trasformazione, trasporto ed utilizzazione dell'energia elettrica;

Stante la tipicità peculiare delle caratteristiche di tali impianti il relativo requisito professionale può essere maturato solo alla luce delle disposizioni di quest'ultimo.

4) Pannelli solari termici

Gli installatori di impianti di pannelli solari termici devono essere in possesso dell'abilitazione di cui alla lettera c) limitata agli impianti di riscaldamento, e d), senza limitazione alcuna, del D.M. 37/08.

5) Impianto termico

Non sempre risulta agevole l'individuazione di cosa si debba intendere con il termine impianto termico. Ciò vale ancora di più quando ci troviamo nella situazione di dover capire se l'installazione di un apparecchio termico rientri o meno nella lettera "c" del DM 37/08. Ci può certamente aiutare la definizione dettata dall'Allegato "a" del D.Lgs 192/05 che stabilisce che:

"Impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW "

Sempre per aver le idee chiare sul concetto, si evidenzia che il D.Lgs 152/06, all'art. 283 definisce cosa si debba intendere per focolare:

"Focolare: parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione".
Attenzione quindi che nella definizione della potenza nominale di 15 Kw vanno ricompresi TUTTI i focolari presenti nell'unità immobiliare (caldaia, stufe, caminetti, gas da cucina..).
Va sempre richiesto all'installatore, il quale sa benissimo quale sia la potenza nominale presente nell'unità immobiliare o nell'apparecchio che installa, in quanto è riportata sull'apparecchio stesso (potenza di targa).

Pertanto, quanto si supera la soglia di cui sopra, per l'installazione di un qualsiasi apparecchio di riscaldamento trova applicazione la lettera "c" del DM 37/08.

6) Maturazione dei requisiti tecnico-professionali

Coloro che all'entrata in vigore del D.M. 37/08 avevano già ottenuto il riconoscimento dei requisiti professionali in relazione agli impianti di cui all'abrogata legge n. 46/90, tramite la presentazione di apposita D.I.A. all'ufficio del Registro delle Imprese o alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, in quanto titolari/soci/responsabili tecnici di un'impresa di impiantistica, sono da considerarsi già abilitati per i corrispondenti impianti previsti dalla nuova normativa, anche se nel frattempo hanno cessato l'attività, ivi inclusa quella di responsabile tecnico. Ciò appare conforme ai vari pareri espressi dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Regolazione Mercato (da ultimo quello del 23/09/08 prot. n. 0026938) dove, ai fini del riconoscimento requisiti

Commissione Regionale per l'Artigianato
Corso del Popolo, 14 - 30172 Mestre-Venezia
Tel. 041/2795832 - Fax 041/2795894
e-mail: uff.cra@regione.veneto.it



professionali, il discrimine è posto tra l'aver o meno presentato la D.I.A. prima dell'entrata in vigore del D.M.

In ogni caso, non è possibile la nomina con effetto retroattivo di un responsabile tecnico all'interno di un'impresa di impiantistica, dal momento che i requisiti professionali devono essere posseduti dall'imprenditore, direttamente o per interposta persona (tramite la nomina, appunto, di un responsabile tecnico), al momento in cui è presentata la D.I.A.

Si prevede, inoltre, che i periodi in cui l'interessato ha esercitato l'attività in qualità di titolare, socio, collaboratore o dipendente, anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 37/08, in imprese operanti su impianti industriali (ora rientranti nel campo di applicazione della nuova normativa) o su impianti disciplinati dalla L. 46/90, siano ritenuti validi ed utili ai fini del computo dei periodi di inserimento o di prestazione lavorativa richiesti per il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali dall'art. 4 del D.M. 37/08.

Circa le modalità di computo del tempo lavorato nei rapporti di lavoro a tempo parziale, occorre far riferimento alla circolare n. 3597/C del 27.01.2006, pag. 7 (relativa all'attività di facchinaggio) le cui indicazioni appaiono applicabili anche all'attività di impiantistica, così come previsto nel parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 28.08.2008, prot. n. 0019614.

7) Immedesimazione del responsabile tecnico e adeguamento delle imprese operanti

Il Decreto ha rafforzato il rapporto esclusivo di "immedesimazione" del responsabile tecnico, in possesso dei requisiti di qualificazione professionale, prevedendo che tale funzione possa essere svolta per una sola impresa e che tale qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa (art. 3, commi 1 e 2).

Questa norma, già in vigore, potrebbe provocare conseguenze rilevanti a carico delle imprese e degli stessi responsabili tecnici che, avendo regolato i rispettivi rapporti in base alle precedenti disposizioni meno restrittive, ora si possono venire a trovare in una posizione sopravvenuta non più compatibile con la nuova prescrizione.


In sostanza, quando le CPA rilevano situazioni in cui un medesimo soggetto ha assunto eccezionalmente l'incarico di responsabile tecnico per conto di più imprese, si deve applicare la nuova imposizione con una ragionevole flessibilità, ammettendo un periodo di prima applicazione mirato a consentire alle imprese ed ai soggetti coinvolti di conformare la propria posizione al nuovo disposto, fissando un termine congruo, pari ad un anno a far data dalla segnalazione, per la soluzione del caso. Le imprese, quindi, il cui responsabile tecnico svolge tale funzione anche presso altre imprese, sono tenute a regolarizzare la propria posizione entro un anno a decorrere dal momento in cui la CPA, avendo riscontrato tale irregolarità, la segnala all'impresa medesima. Trascorso tale periodo, senza che l'impresa abbia provveduto ad ottemperare a quanto segnalato, si avvia la procedura, tramite audizione, per la cancellazione dall'Albo di tutte le Imprese Artigiane che "condividono" il medesimo responsabile tecnico, con successiva segnalazione al Registro delle Imprese. L'indicazione temporale di un anno è motivata dal fatto che, come è intuibile, la fase, intercorrente tra la progettazione dell'impianto e la certificazione della sua conformità, spesso necessita di molto tempo e non è ammissibile che il soggetto che progetta, ovvero dimensiona l'impianto come disponeva la L. 46/90, non si assuma le conseguenti responsabilità dichiarandolo conforme ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 37/08.

Commissione regionale per l'Artigianato

Corso del Popolo, 14 - 30172 Mestre-Venezia

tel. 041/2795832 - Fax 041/2795894

e-mail: uff.cra@regione.veneto.it




I. IVA 02352630279



8) Requisiti tecnico-professionali: diploma di laurea

L'art. 4 del D.M. 37/08, nell'elencare i vari requisiti tecnico-professionali che abilitano all'esercizio delle attività di cui all'art.1, alla lettera a) prevede il possesso di diploma di laurea in materia tecnica specifica; non vengono citate, quindi, le lauree magistrali. Si tratta certamente di una lacuna presente nelle disposizioni del Decreto che richiede la formulazione di un orientamento che possa aiutare nell'interpretazione dell'art. 4, comma 1, lettera "a" dello stesso. In particolare, si evidenzia che una recente indicazione dell'Ufficio Legislativo del M.S.E. ha precisato che il diploma di laurea abilitante al quale fare riferimento è quello della laurea "magistralis" e non anche quello del diploma triennale (laurea breve), in quanto quest'ultimo non sarebbe sufficiente a garantire uno svolgimento competente ed esperto dell'attività imprenditoriale. E' pur vero, però, che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 28/9/04, con circolare prot. n° 1442, e lo stesso Ministero, con circolare 1186 del 28/9/04, inviata a sua volta dal Ministero delle Attività Produttive, con circolare 557809 del 22/10/2004, ribadiva nel testo che le lauree triennali rientravano nella tipologia di cui all'art. 3, comma 1, lettera "a" della Legge 46/90. Pertanto, a fronte di tali interpretazioni, si ritiene che sia la laurea breve, che quella magistrale, in materia specifica ai contenuti del D.M. 37/08, siano da considerare rientranti nella lettera "a" comma 1, dell'art. 4 del suddetto provvedimento normativo. Ciò almeno sino a quando i competenti Ministeri non si esprimeranno in termini differenti tramite l'adozione di apposito Decreto Interministeriale.

Venezia, 1 ottobre 2008



IL PRESIDENTE

- Rita Dal Pra -

60

Handwritten signatures and initials on the left side of the document.

Handwritten signatures and initials on the right side of the document.

Commissione regionale per l'Artigianato
Corso del Popolo, 14 - 30172 Mestre-Venezia
tel. 041/2795832 - Fax 041/2795894
e-mail: uff.cra@regione.veneto.it

